

## Novità in materia di Appalti Pubblici

---

- **Art. 1 comma 371 e ss**  
**Aggiornamento prezzi regionali**

L'art. 1, **comma 371**, prevede l'obbligo per le regioni di procedere nel 2023 ad un nuovo aggiornamento dei prezzi regionali, da attuare **entro il 31 marzo 2023**.

In caso di inadempienza, l'aggiornamento sarà effettuato, entro i successivi 15 giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture.

**N.B.** La disposizione in commento prevede l'applicazione del prezzario infrannuale, regolato dall'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022 (c.d. *Decreto Aiuti*), **fino al 31 marzo 2023**.

In tal modo, nelle more dell'adozione del nuovo prezzario regionale valevole per il 2023, le SS. AA dovranno applicare, per le procedure avviate dopo il 1° gennaio 2023, il prezzario infrannuale approvato entro il 31 luglio 2022.

L'art. 1, **comma 372**, stabilisce che i prezzi regionali così aggiornati, ai sensi del comma 371, devono trovare applicazione nelle nuove procedure ad evidenza pubblica, comprese quelle affidate tramite accordi quadro e a contraente generale, i cui bandi, avvisi o inviti siano stati pubblicati/trasmessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, nonché dal 1° luglio al 31 dicembre 2023.

**L'art.1 comma 373**, stabilisce che, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti dovranno, in via preliminare, procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Inoltre, potranno utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili.

**N.B.** Laddove vi sia una insufficienza di risorse, la legge di bilancio in commento prevede **all'art.1, comma 369**, la possibilità per le stazioni appaltanti, sempre in relazione alle gare pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31° dicembre 2023, di accedere al "*Fondo per le opere indifferibili*", istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 (c.d. *Decreto Aiuti*), ed incrementato di ulteriori 10 miliardi di euro.

L'art. 1, **comma 379**, stabilisce che le disposizioni in tema di caro materiale si applicano "*...a tutti i soggetti sottoposti alla vigenza del Codice Appalti, comprese le società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ad Anas e agli altri soggetti operanti nei settori esclusi (parte II, titolo VI, capo I, del Codice) qualora non applichino prezzi regionali, con riguardo ai prezzi da esse stesse utilizzati*".

\* \* \*

- **Art. 1, comma 458**  
**Disposizioni in materia di revisione prezzi**

Il Governo, attraverso l'introduzione della norma in esame, ha inteso regolamentare il meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dall'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. *Decreto Aiuti*), senza la quale, tale meccanismo avrebbe dovuto cessare il 31 dicembre 2022, salva qualche eccezione (si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ultimo periodo: “...i prezzi aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”).

La legge di bilancio, quindi contiene, alcune modifiche all'art. 26 del DL “Aiuti”, sia introducendo alcuni nuovi commi, sia apportando talune modifiche alla norma originaria, volta a consentire alle stazioni appaltanti di adeguare gli atti contabili non solo per **i lavori eseguiti nel 2022**, ma anche ai **lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023** (per offerte presentate nel 2021 o per gare indette dopo il 18 maggio 2022), oltre che per quelli banditi tra il 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023).

Seguendo l'ordine dei nuovi commi introdotti, si segnalano le novità introdotte.

**L'art. 1, comma 458**, con il nuovo **comma 5-ter, aggiunto all'art. 26 del Decreto Aiuti**, stabilisce che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con PNRR o PNC (art. 26, comma 4, **lettera b)** del DL. Aiuti), al fine di accelerare l'accesso alle risorse del “**Fondo Adeguamento Prezzi**” (di cui all'art. 1-septies, comma 8, del *Decreto Sostegni bis*), per **i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022**, le stazioni appaltanti possono trasmettere al MIMS, **entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL, come rideterminato rispetto a quello contrattuale**. Sul punto vedasi [Decreto MIT n. 381 del 6 dicembre 2022](#), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 301 del 27.12.2022, per le modalità di accesso da parte della S.A.

Nulla risulta, invece, innovato con riferimento al termine di accesso al fondo da parte delle stazioni appalti di cui all'art. 26, comma 4, **lettera a)** del DL. Aiuti, relativamente agli interventi **PNRR e PNC**, il cui termine risulta fissato per il prossimo **31 gennaio 2023**.

**N.B.** Si evidenzia che la novella legislativa consente alle stazioni appaltanti di poter accedere al fondo, di cui sopra, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori **eseguiti o contabilizzati** tra il 1° agosto al 31 dicembre 2022, **ponendo la contabilizzazione, non come requisito aggiuntivo all'esecuzione, ma come requisito alternativo**, ciò al fine di porre una soluzione a tutte le varie problematiche insorte proprio in considerazione del fatto che la contabilizzazione può avvenire in tempi successivi all'esecuzione.

**L'art. 1, comma 458**, con il nuovo **comma 6-bis, aggiunto all'art. 26 del Decreto Aiuti**, merita una particolare attenzione, in quanto, con riferimento ai contratti derivanti da **offerte presentate entro il 31 dicembre 2021**, introduce la **proroga** del meccanismo di aggiornamento dei prezzi anche ai **lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023**.

Più in particolare, il nuovo comma prevede che:

- il **SAL** relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate (la precisazione dell'alternatività tra esecuzione e contabilizzazione è d'obbligo per le ragioni sopra esposte) tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, deve essere adottato **applicando prezzari regionali aggiornati annualmente**, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali.

**N.B.** Il prezzario dovrà essere aggiornato entro il 31 marzo 2023.

Nelle more dell'aggiornamento annuale dei prezzari, le Stazioni appaltanti potranno continuare ad utilizzare l'ultimo prezzario adottato, compreso quello infrannuale di cui all'art. 26, comma 2, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (**nuovo comma 6-quinquies**);

- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati, saranno riconosciuti, al netto del ribasso d'asta, nella misura del 90 per cento, come già avvenuto per i lavori eseguiti nel 2022 e nei limiti delle risorse disponibili;

- le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle interne (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti; eventuali ulteriori somme a disposizione; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati). In caso di insufficienza di queste ultime, per l'anno 2023, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi per l'anno 2022, accedono al riparto del "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" nei limiti delle risorse assegnate.

Con DM da adottare entro 30 giorni, il MIT stabilirà le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione agli aventi diritto.

L'**art. 1, comma 458**, con il nuovo **comma 6-ter, aggiunto all'art. 26 del Decreto Aiuti**, prevede che le disposizioni del comma 6-bis troveranno applicazione, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, anche agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati tramite accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte aventi un termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; ciò, sempre che per gli stessi non vi sia stato accesso al "Fondo per l'avvio di opere indifferibili" relativamente ai lavori **eseguiti o contabilizzati** o annotati sul libretto delle misure dal direttore dei lavori tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di riconoscimento degli extra costi è rideterminata nella misura dell'80% (invece che del 90%).

L'estensione della proroga a tali gare appare positiva, evitando il rischio che tali lavori, ivi compresi quelli del PNRR, possano restare irrealizzati. Anche in questo caso, sarebbe stato preferibile che venisse eliminata la limitazione riguardante il fatto che i lavori eseguiti nel 2023 non debbano aver avuto accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.